

**Direzione Generale**

**Ufficio D1 – Trasferimento tecnologico brevetti e rapporti con le imprese**

### **Decreto n. 1241 del 09/12/2019**

**Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento per l'individuazione dei contraenti per la stipula di Contratti di licenza esclusiva, per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pisello da foraggio denominato FRASER.**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “*Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “*Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

**VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del “*Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017*”, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

**VISTI** la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13 marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

**VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Ente fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

**VISTA** la nota prot. 22583 del 17/07/2019, con cui il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenza esclusiva, nel territorio dell'Unione Europea, dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di pisello da granella secca denominato FRASER;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 690 del 23/07/2019 con il quale veniva approvato il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'acquisizione di contratti di licenza esclusiva, nel territorio dell'Unione Europea, dei diritti di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pisello da granella secca denominato FRASER, individuava nel contempo il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali come responsabile del procedimento e demandava ad esso tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento;

**VISTA** la nota prot. 33429 del 30/10/2019, con cui il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali comunicava che a seguito dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 01/08/2019 non era pervenuta alcuna candidatura, ma che in data 22/10/2019 una Ditta chiedeva, qualora non vi fosse stata alcuna assegnazione, di poter manifestare il proprio interesse in caso di nuovo Avviso, non essendo venuta a conoscenza della sua precedente pubblicazione;

**TENUTO CONTO** che nella nota di cui sopra il Direttore esprimeva la propria intenzione di pubblicare un nuovo Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'acquisizione di contratti di licenza esclusiva, nel territorio dell'Unione Europea, dei diritti di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pisello da granella secca denominato FRASER, con i medesimi contenuti di quello precedente e un nuova data di scadenza;

**CONSIDERATO** l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 30/10/2019, recante l'invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di contratti di licenza esclusiva nel territorio dell'Unione Europea, dei diritti di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pisello da granella secca denominato FRASER;

**PRESO ATTO** della Determina di individuazione del contraente n. 1335 del 04/12/2019 del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali a conclusione del procedimento;

**CONSIDERATO** lo schema del Contratto di licenza esclusiva, oggetto dell'Avviso, che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

**RITENUTO** di approvare lo schema di Contratto di cui all'Allegato al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

**RITENUTO** necessario demandare la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà

di pisello da granella secca denominato FRASER al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Di approvare lo schema del Contratto di licenza esclusiva, nel territorio dell'Unione Europea, per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pisello da granella secca denominato FRASER, che come Allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

### **Articolo 2**

Di dare mandato al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di licenza esclusiva nel territorio dell'Unione Europea, per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pisello da granella secca denominato FRASER.

### **Articolo 3**

Di dare adeguata pubblicità al presente Decreto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia del presente Decreto viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali e all'Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese per il seguito di competenza.

F.to Antonio Di Monte  
Direttore Generale f.f.

# **CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA, PER IL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA, PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETA' DI PISELLO DA FORAGGIO 'FRASER'**

TRA

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dr. Antonio Di Monte, nella sua qualità di Direttore Generale f.f., nato a Canosa di Puglia (BT) il 4.8.1955

E

**Martini spa .....**

## **PREMESSO CHE**

- il CREA, istituito dall'art. 1 comma 381, della legge n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- ai sensi dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costituente di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca;
- il CREA, in quanto costituente, intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Bologna del Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali (di seguito CREA-CI) è stata costituita la varietà di pisello da foraggio 'Fraser', iscritta nel Registro delle varietà di specie agrarie con D.M. n. 8181 dell' 11.4.2012;
- il CREA, con decreto del Direttore Generale n. 690 del 23.7.2019, ha autorizzato l'avvio del procedimento per l'avviso di acquisizione di manifestazione di interesse ed autorizzazione all'indizione di licitazione privata per la stipula di contratto di licenza esclusiva per la varietà di pisello da foraggio 'Fraser';
- il CREA, per il tramite del CREA-CI, ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il 31.10.2019 (prot. n. 33429 del 30.10.2019), manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate, finalizzate alla sottoscrizione di contratto di licenza esclusiva, per il territorio dell'Unione Europea, per la varietà di pisello da foraggio 'Fraser';
- la DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. n. 50235 del 19.11.2019) ad ottenere un contratto di licenza esclusiva, per il territorio dell'Unione Europea, per la varietà di pisello da foraggio 'Fraser';
- il CREA, per il tramite del CREA-CI, con determina direttoriale n. 1335 del 4.12.2019, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pisello da foraggio 'Fraser', come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nel comparto sementiero e la capacità di assicurare la ottimale moltiplicazione certificata e valorizzazione commerciale;
- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della diffusione commerciale, il seme della varietà di pisello da foraggio 'Fraser' nel territorio dell'Unione Europea

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale del seme della varietà di pisello da foraggio 'Fraser' nel territorio dell'Unione Europea.

Potranno essere prodotte le categorie di sementi certificate ..... e potrà essere venduto e commercializzato seme delle categorie predette. In caso di risoluzione contrattuale anticipata come pure nel penultimo anno di attività del presente contratto il CREA non rilascerà alcuna autorizzazione ex-Art. 4 e la DITTA si impegna alla sola certificazione di semente di categoria R2.

La DITTA si obbliga, qualora venga attivata attività di moltiplicazione nei Paesi UE diversi dall'Italia, a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la destinazione e i quantitativi allocati.

La DITTA si riserva di richiedere al CREA l'eventuale rilascio di autorizzazioni al declassamento che si rendessero necessarie in funzione dello sviluppo commerciale della varietà come da piano previsionale di sviluppo richiamato all'art. 7.

La DITTA si impegna a moltiplicare e commercializzare le sementi secondo le norme sementiere e fitosanitarie comunitarie vigenti, e delle successive modifiche.

### **Art. 3 - Sublicenze**

Al fine del raggiungimento della migliore diffusione del seme della varietà di pisello da foraggio 'Fraser', la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre società/ditte collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA, a cui dovranno comunicare i quantitativi di seme eleggibili di etichettatura ufficiale da parte del soggetto preposto per legge.

### **Art. 4 - Riconoscimento del costituente, mantenimento in purezza e responsabilità**

La DITTA riconosce il CREA quale costituente della varietà di pisello da foraggio 'Fraser'. Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale del seme della varietà di pisello da foraggio 'Fraser'.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza dei protocolli di moltiplicazione della semente.

### **Art. 5 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata pari alla vita commerciale della varietà.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali fino al termine del contratto.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti in relazione ai relativi termini economici entro 6 mesi dalla scadenza del quinquennio, il contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

#### **Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi**

La DITTA si impegna:

- ad acquistare all'atto della stipula, al fine di implementare il piano di sviluppo di cui all'art. 7, dal CREA-CI, al prezzo di ..... €/t IVA esclusa, ..... t di seme di categoria .....
- a sostenere i costi per l'espletamento delle procedure per l'ottenimento della privativa CPVO, con titolarità a nome del CREA, nonché di quelli relativi al suo mantenimento annuale fino alla durata commerciale della varietà, secondo i tempi e le modalità che saranno indicate dal CREA.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso appositamente delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il 30 maggio, una dichiarazione relativa ai volumi di produzione e confezionamento di sementi certificate complessivamente prodotte, comprensive quindi delle produzioni riguardanti i sub-licenziatari, cedute a titolo oneroso o gratuito o utilizzate nel corso di detta campagna, completa delle eventuali rimanenze. I quantitativi invenduti di seme certificato devono essere constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza dall'ente ufficiale di certificazione (Centro di ricerca Difesa e Certificazione, di seguito CREA-DC), e in ogni caso secondo le regole indicate da CREA-DC per le giacenze di seme certificato.

A seguito di regolare fattura che sarà emessa dal CREA, o da soggetto da esso appositamente delegato, la DITTA si impegna a versare annualmente, a partire dall'annata di vendita 2020/21, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

<b>Categoria certificazione sementiera</b>	<b>Royalties (€/t)</b>

Il calcolo delle *royalties* da corrispondere è da intendersi al netto di IVA ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC.

Il corrispettivo variabile (*royalties*) verrà rivalutato a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del programma di sviluppo proposto (obiettivi minimi di vendita) e dei termini di pagamento stabiliti, riservandosi di valutare, in caso di inadempienze, le azioni del caso tra le quali anche la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN: IT 19S0100503382000000218660 --- BIC/SWIFT: BNLIITRR), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA, o soggetto da esso delegato, in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso

delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

#### **Art. 7 - Obiettivi di vendita**

La DITTA si impegna alla migliore diffusione nel territorio contrattuale del seme della varietà di pisello da foraggio 'Fraser', indicando nella tabella sottostante il seguente piano previsionale di sviluppo commerciale in cui i dati, espressi in tonnellate, si riferiscono all'obiettivo minimo di produzione certificata e di vendita, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze:

Categoria certificazione sementiera	Annate di vendita				
	2020/21 (t)	2021/22 (t)	2022/23 (t)	2023/24 (t)	2024/25 (t)

In caso il quantitativo annuale indicato nel piano non venisse raggiunto, la DITTA si impegna comunque a pagare al CREA il livello minimo di royalties corrispondente all'obiettivo minimo di produzione certificata e di vendita.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, per due annualità consecutive, il CREA si riserva il diritto di rescindere il contratto senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale azione di risarcimento del danno.

Gli obiettivi minimi di certificazione e vendita saranno ridefiniti in fase di rinegoziazione quinquennale del contratto.

Il CREA si impegna a fornire entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2021 un quantitativo di seme pre-base certificato o certificabile necessario per l'attuazione del piano di sviluppo come sopra definito. La DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il 30 settembre dell'anno precedente il fabbisogno di seme pre-base eventualmente necessario per la campagna di semina dell'anno successivo.

#### **Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta scritta, da trasmettersi con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della varietà.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso appositamente delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente, nonché ad indicare il CREA-CI quale costituente della varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo semplice informativa scritta, da trasmettersi con almeno 7 (sette) giorni di preavviso. La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonché a

superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del costitutore. Allo scopo è concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

### **Art. 9 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione delle varietà di pisello da foraggio 'Fraser' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA. Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Resta inteso che la mutazione individuata è di proprietà di CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza non esclusiva per moltiplicare e commercializzare le sementi di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione e gli aspetti economici saranno negoziati tra il CREA e la DITTA nell'ambito di un ulteriore nuovo contratto.

### **Art. 10 - Garanzie e contraffazione**

La varietà di pisello da foraggio 'Fraser' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite e la DITTA dichiara di essere a conoscenza che essa ha soddisfatto i requisiti di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (DUS test) in quanto iscritta nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali come pure nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole della Comunità Europea.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA e/o anche ditte/società collegate, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche ditte/società collegate, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà di pisello da foraggio 'Fraser' dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta contraffazione.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.



### **Art. 11 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

### **Art. 12 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione**

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2 (territorio contrattuale), 6 (pagamento dei corrispettivi) e 7 (produzioni minime da garantire come obiettivi di vendita).

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione del seme della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita indicati all'art. 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto la varietà di pisello da foraggio 'Fraser' ritornerà nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni e commercializzazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Ferma restando la risoluzione, la DITTA e le aziende sub-licenziatarie o moltiplicatrici potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dalla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento delle royalties dovute. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto e la verifica dell'avvenuta distruzione sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

### **Art. 13 - Diritto di recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino alla risoluzione del contratto e per quelli relativi alle attività di vendita entro un anno dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 12.

In caso di risoluzione del contratto, la varietà di pisello da foraggio 'Fraser' tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato al precedente art. 12.

### **Art. 14 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

### **Art. 15 - Norme applicabili e controversie**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

### **Art. 16 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del CREA-CI.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

#### **Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)**

Via di Corticella, 133

40128 BOLOGNA

Tel: +39-051-6316811

E-mail: ci.bologna@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

e, p.c.

#### **CREA-Ufficio trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese**

Via Po, 14

00198 ROMA

Tel: +39-06-47836458

E-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it

PEC: crea@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

#### **Martini spa**

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

### **Art. 17 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o

posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 16 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 8 pagine, n. 9 premesse e n. 17 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

**CREA**

Il Direttore Generale f.f.  
Antonio Di Monte  
*(firmato digitalmente)*

**Martini spa**

Il Legale Rappresentante  
*(firmato digitalmente)*